

***CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO DELLE PERSONE CON
DISABILITA' PRESSO I CENTRI DIURNI A GESTIONE COMUNALE, E SERVIZIO ACCESSORIO
DI RIORDINO, SANIFICAZIONE E PULIZIA SEMPRE PRESSO CENTRI A GESTIONE DIRETTA.
PERIODO BIENNALE.***

PROCEDURA NEGOZIATA RISERVATA EX ART. 61 D.LGS. 36/2023

CIG A014262AB9

ALLEGATI

- ALLEGATO 1 - ISTANZA DI AMMISSIONE**
- ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA**
- ALLEGATO 3 - DUVRI**
- ALLEGATO 4 - OFFERTA ECONOMICA**
- ALLEGATO 5 - OFFERTA ECONOMICA - DETTAGLIO COSTI DELLA MANODOPERA**
- ALLEGATO 6 - DGUE**
- ALLEGATO 7 - ELENCO PERSONALE IMPIEGATO**
- ALLEGATO 8 - DISCIPLINARE TECNICO**
- ALLEGATO 9 - INFORMATIVA PRIVACY**
- ALLEGATO 10 - CERTIFICATO VERIFICA DI CONFORMITÀ**
- ALLEGATO 11 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA

La Città di Torino gestisce direttamente, con personale comunale, servizi diurni rivolti a persone con disabilità con l'obiettivo di favorire il benessere psicofisico e l'integrazione, nonché di rispondere ai loro bisogni di tipo assistenziale, educativo e abilitativo.

Al momento sono operativi 6 Centri Socio Terapeutici a gestione diretta, RAF diurne o CADD (Centri Addestramento Diurni Disabili) e due Laboratori (il negozio InGenio ed il laboratorio Forma e Materia), in quanto altre sedi in precedenza servite riceveranno prossimamente rilevanti interventi di manutenzione ovvero sono oggetto di completa ristrutturazione nell'ambito del PNRR.

Per la frequenza di tali servizi socio-sanitari risulta necessario assicurare il servizio di trasporto rivolto alle persone con disabilità, che comporta la presenza, sui mezzi, di accompagnatori.

Il servizio di accompagnamento viene effettuato da un soggetto individuato mediante lo svolgimento di apposita e distinta procedura di gara. Attualmente, a seguito dell'espletamento dell'ultima procedura, il servizio di accompagnamento è svolto dalla Cooperativa La Rosa Blu con sede in Via Chambery 43 Torino ed il relativo contratto si conclude il 30 settembre 2023.

A realizzazione di un progetto di reinserimento lavorativo avviato dalla Città molti anni orsono, era stato individuato un gruppo di persone formate per svolgere l'attività in presenza dell'utenza con disabilità, poi assunte da una cooperativa sociale di tipo B. Pertanto, tenendo conto che con il Regolamento Comunale n° 307 la Città sin dal 2005 ha inteso promuovere l'inserimento occupazionale di persone svantaggiate e persone con disabilità, in coerenza con l'art. 61 del D.Lgs. 36/2023, si è prevista una **gara riservata** alle Cooperative Sociali di tipo B.

La partecipazione alla presente procedura è infatti riservata ad operatori economici, a cooperative sociali e ai loro consorzi, il cui scopo principale sia l'integrazione sociale o professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

Nel rispetto dei principi e fondamenti di cui al Regolamento n. 307 della Città di Torino, nell'esecuzione delle prestazioni l'aggiudicatario è tenuto ad impiegare, almeno il trenta per cento sul totale, lavoratori che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- art. 1 della Legge 68/1999;
- art. 4 della Legge 381/91 (ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, ecc...);
- art. 2, lett. f) e g), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 e l'art. 2, nn. 3), 4) e 99) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Per ogni lavoratore in condizione di svantaggio o con disabilità deve essere predisposto uno specifico progetto d'inserimento lavorativo.

Nel corso della durata del contratto l'aggiudicatario è tenuto a mantenere invariato il rapporto numerico tra addetti normodotati e svantaggiati.

Il presente affidamento è definito ad alta intensità di manodopera per il quale opera la clausola sociale volta a garantire la stabilità occupazionale del personale del precedente gestore, pertanto, non trova applicazione la disposizione dell'art. 1, comma 4 dell'allegato II.3 al D.lgs. 36/2023 come declinata nel paragrafo 3 delle "linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionale e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati" di cui all'allegato 1 del Decreto Ministeriale 20 giugno 2023, relativa all'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Tale possibilità di deroga è prevista nelle linee guida sopra citate.

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, la clausola sociale è disciplinata all'art. 12 del presente Capitolato.

La presente procedura prevede lo svolgimento di un'indagine di mercato ed ora viene espletata ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera e) del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le Condizioni del Contratto per la fornitura di servizi, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono.

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il servizio di accompagnamento delle persone con disabilità presso i centri diurni a gestione diretta della Città, sui mezzi della ditta aggiudicataria del servizio di trasporto, nei tragitti dalle abitazioni ai centri diurni e ritorno, nonché il servizio accessorio di riordino, sanificazione e pulizia sempre presso centri a gestione diretta.

Il servizio di trasporto è rivolto alle persone inserite nei centri diurni che vengono autorizzate a usufruirne in considerazione della situazione individuale e familiare; alcune possono avere un grave impedimento motorio, altre sono in condizione di disabilità cognitiva o motoria di grado medio. Attualmente tale servizio è svolto dalla ditta AAT Azienda Autonoleggio Torino Consorzio Stabile Soc. Coop. con sede in C.so Novara 6 Torino per un periodo di due anni in scadenza nel giugno 2024, con possibilità di eventuale rinnovo per un ulteriore biennio. Attualmente le "linee" attive sono 8, in considerazione del numero di frequentanti, delle distanze e dei percorsi; in base a tali dati sono stati definiti, dagli Uffici della Divisione Disabilità, per ogni servizio di accompagnamento relativo a ciascuna linea, il tempo standard e conseguentemente il monte ore complessivo.

Il servizio di accompagnamento prevede, inoltre, un servizio accessorio di riordino, sanificazione e pulizia presso alcuni centri diurni a gestione diretta. Pur essendo cessata l'emergenza sanitaria per l'infezione da COVID 19, le normative e indicazioni vigenti relative ai servizi che accolgono persone con disabilità richiedono il mantenimento di un livello elevato di attenzione rispetto alle condizioni igieniche dei luoghi in cui trascorrono l'intera giornata persone considerate più fragili e quindi soggette a maggior rischio di contrarre infezioni.

Le attività di riordino, così come quelle di accompagnamento prevedono per loro natura lo svolgimento in presenza dell'utenza, pertanto risulta fondamentale che queste siano integrate e coordinate costantemente con le altre funzionalità del centro.

L'appalto è costituito da un lotto unico, in considerazione dell'affidamento con lotto unico già del servizio di trasporto e della conseguente necessità di mantenere uno stretto coordinamento con la ditta che effettua tale servizio, ed anche uno stretto raccordo con i responsabili e con gli operatori sociali ed educativi dei diversi presidi.

La prestazione principale è costituita dal Servizio di accompagnamento.

Come in precedenza indicato, al momento sono operativi 6 centri diurni (e 2 laboratori) ed attualmente sono previste 8 linee di trasporto.

Oggetto della presente procedura è pertanto il seguente servizio:

LOTTO UNICO – CIG. N A014262AB9

Servizio accompagnamento delle persone con disabilità presso i centri diurni a gestione diretta e servizio accessorio di riordino, sanificazione e pulizia sempre presso centri a gestione diretta.

I servizi interessati sono i seguenti centri socio terapeutici (RAF diurne e CADD) e Laboratori a gestione diretta :

- RAF diurna Tipo B Via Monfalcone 172 - Distretto Sud Ovest (accoglie al momento anche persone dei centri in ristrutturazione)
- RAF diurna Tipo A Via Bogetto 3 - Distretto Nord Ovest
- CADD Via Carrera 81 (ingresso da via Asinari di Bernezzo 98) - Distretto Nord Ovest
- CADD Via Pianezza 132 - Distretto Nord Ovest

- CADD C.so Vigevano 22 - Distretto Nord Est (NO servizio accessorio)
- CADD Via Cellini 14 – Distretto Sud Est (NO servizio accessorio)
- Negozio INGENIO Via Montebello 28 ang. C.so San Maurizio
- Laboratorio Forma e Materia C.so Unione Sovietica 220/D

Il lotto non è divisibile.

I servizi oggetto del presente appalto sono ulteriormente descritti nell'allegato 8 DISCIPLINARE TECNICO, cui si fa rinvio.

Al fine di conoscere le caratteristiche tipo dei servizi interessati è facoltà dei partecipanti alla procedura chiedere di poter effettuare un sopralluogo presso una RAF e/o CADD. La richiesta deve essere inoltrata almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza fissata per la presentazione delle istanze mediante mail al seguente indirizzo: marco.giraud2@comune.torino.it.

In ogni caso prima dell'avvio del servizio dovranno essere effettuati sopralluoghi conoscitivi per ciascun centro diurno da parte dell'aggiudicatario.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati.

Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2023, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"); alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Inoltre, per quanto riguarda gli strumenti e i meccanismi premiali, si è tenuto conto di quanto previsto dall'**Allegato II.3** del Codice e dalle **Linee guida** attuative, adottate con Decreto del 20 giugno 2023 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

L'affidamento del servizio è finanziato con mezzi di bilancio.

ART. 2 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto dell'appalto avrà durata per il periodo di 2 (due) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 55, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, fatte salve le facoltà di cui all'art. 50 comma 6, o dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

La stipulazione del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'art. 18 del medesimo Decreto.

L'importo complessivo massimo presunto per il servizio, definito considerando il costo orario posto base di gara, per il periodo contrattuale indicato di mesi 24, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta a **Euro 533.280,00** oltre IVA con aliquota del 5% se dovuta per complessivi **Euro 559.944,00**.

Il costo orario a base di gara, da cui viene ricavato l'importo complessivo, è il seguente:

Euro 22,00 (euro ventidue).

Le offerte dovranno essere effettuate con riferimento al solo costo orario.

Il monte ore massimo è il seguente:

- servizio principale (accompagnamento): monte ore mensile massimo di 462 ore per un monte ore contrattuale massimo di 11.088 ore nel biennio;
- servizio accessorio: monte ore mensile massimo di 548 ore, per un monte ore contrattuale massimo di 13.152 ore nel biennio.

Ai sensi degli artt. 11 e 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023 il citato importo tiene conto del costo della manodopera previsto dal C.C.N.L. "Cooperative Sociali del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo" vigente alla data di presentazione delle offerte e delle prestazioni previste dal capitolato, che è stimato in complessivi ca. Euro 480.000,00.

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo.

Le prestazioni richieste potranno subire variazioni in relazione ad eventuali innovazioni strutturali e revisioni organizzativo - gestionali dei centri diurni a gestione diretta nonché in relazione ad eventuali modifiche del numero di persone con disabilità inserite nei servizi a gestione diretta che determinino il cambiamento delle linee di trasporto sulle quali si svolge il servizio principale. L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 con particolare riferimento a quanto previsto ai commi 8 - 9 e 10. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate dell'art 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

L'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate da parte della Civica Amministrazione.

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

Soggetti ammessi a partecipare

Come evidenziato in premessa, la presente procedura costituisce una **gara riservata ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 36/2023**. I soggetti ammessi a partecipare sono tutte le Cooperative Sociali di tipo B iscritte all'apposito Albo della Regione Piemonte che abbiano espresso, con formale istanza trasmessa entro il termine previsto, l'interesse ad essere invitate alla presente procedura a seguito dell'avviso di indagine di mercato avviata con determinazione dirigenziale n. 4924/2023 dell'11 settembre 2023, ove possiedano i requisiti richiesti, ivi compreso l'attuale affidatario.

Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Resta salva la disciplina relativa al self cleaning contenuta agli articoli 94 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di

dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità adottato dalla Città e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011. Resta inteso che quanto in esso indicato che risulti difforme dalla normativa vigente non troverà applicazione e sarà sostituito automaticamente dalle disposizioni del D.lgs 36/2023.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non hanno presentato, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che al momento della presentazione dell'offerta non hanno assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 par. 2 Linee Guida - comma 4, art. 1 allegato II.3 decreto legislativo 31, marzo 2023, n.36.

Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

a) Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione ordinaria, in quanto società cooperativa sociale ex art. 2200 comma 1, c.c. e in quella speciale, ex art. 3, c.2, D.M. 16 marzo 2028.

- Iscrizione all'Albo della Regione Piemonte delle cooperative sociali.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

b) Dimostrazione della capacità economica

I concorrenti devono possedere, un fatturato complessivo nell'ultimo triennio, ovverosia i 36 mesi antecedenti l'invio della lettera di invito, di almeno Euro 200.000,00.

La richiesta di un fatturato minimo è motivata dalla natura del servizio che, accessoria alla gestione di presidi socio sanitari per persone con disabilità, rende necessario affidare lo stesso ad operatori economici che, oltre all'esperienza richiesta, dispongano di un volume di attività e quindi di una solidità aziendale che sia garanzia di stabilità gestionale e prevenga inadempimenti che, al di là dei rimedi di legge, costituiscono grave pregiudizio per un servizio di particolare rilevanza sociale.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del

termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di un anno, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività.

c) Dimostrazione della capacità tecnica e professionale

I concorrenti devono possedere esperienza di inserimenti lavorativi di persone svantaggiate in attività di servizi alla persona in ambito sociale dimostrata mediante la gestione di attività (ad es. in ambito scolastico, nell'ambito di servizi per anziani o per persone con disabilità, ecc.) per almeno un anno nell'ultimo triennio, ovverosia i 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso, con indicazione dell'oggetto, delle date, degli importi e dei destinatari.

La comprova del requisito è fornita mediante:

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la seguente modalità:

- indicazione degli elementi identificativi della prestazione (n. procedura di gara, oggetto, data, CIG, nominativo, ente, unità organizzativa, telefono, email del Responsabile del Procedimento) per consentire il reperimento d'ufficio della certificazione da parte della Stazione appaltante.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Clausola sociale e altre condizioni di esecuzione

Salve le altre condizioni di esecuzione indicate nel capitolato speciale l'aggiudicatario dovrà garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'articolo 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato 7.

Qualora siano cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.

Modalità di partecipazione:

La gara in oggetto verrà espletata in modalità esclusivamente telematica attraverso la piattaforma accessibile dal sito internet <http://gare.comune.torino.it>.

Ai fini dell'accreditamento si rinvia al manuale "Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti".

Per le modalità di presentazione dell'offerta si rinvia al manuale "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" sezione "procedura riservata: invito a presentare offerta".

Gli operatori economici, per essere ammessi alla gara, dovranno presentare sulla piattaforma di negoziazione telematica "Portale Appalti" sopra citata, la seguente documentazione:

BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- 1) **Istanza di gara con autocertificazione** contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili secondo il fac-simile allegato (**allegato 1**);
- 2) **Dichiarazione di ottemperanza** ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i., come da fac - simile allegato al presente capitolato (**allegato 2**);
- 3) **Documento "PASSOE"** rilasciato dal servizio FVOE comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC al seguente indirizzo www.anticorruzione.it (servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute;
- 4) **D.G.U.E** debitamente compilato, per le parti richieste nel presente capitolato, e precisamente Parte II A e B, Parte III B, Parte IV B e C e Parte VI utilizzando il modulo allegato (**allegato 6**) che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante, in particolare dovrà contenere la dichiarazione di **idoneità professionale e capacità tecnica e professionale** secondo le modalità di cui all'art. 3. Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi;
- 5) **Ricevuta attestante il pagamento del contributo a favore dell'ANAC**, pari all'importo sotto riportato ed attenendosi alle specifiche di seguito indicate:

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **77,00** secondo le modalità indicate nel sito internet www.anticorruzione.it nella sezione "contributi in sede di gara" ed allegano la ricevuta ai documenti di gara.

6) **(solo per le imprese che occupano un numero di dipendenti superiore a 50)** produzione, pena l'esclusione, della copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi dell'art. 46 c. 2 del d.lgs. n. 198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal c. 1 del medesimo art.46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101, comma 1 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

BUSTA TECNICA:

1) Progetto tecnico di gestione del servizio

Il concorrente dovrà presentare un unico elaborato redatto al massimo in 12 (dodici) fogli formato A4 (si considera foglio ciascuna pagina dell'elaborato) in carattere tipo Times New Roman punto 12 o similari nel carattere e nella dimensione, con interlinea non inferiore ad interlinea singola.

A pena di esclusione il progetto tecnico dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

2) Progetto di inserimento lavorativo

L'offerta tecnica dovrà prevedere altresì il progetto di inserimento lavorativo, che dovrà essere formulato in conformità all'art. 13 del Regolamento n. 307 della Città di Torino e tenendo conto del vincolo di cui all'art. 1 (obbligo di impiegare persone svantaggiate in misura non inferiore al 30% del personale impiegato).

Il concorrente dovrà presentare un elaborato redatto al massimo in 8 (otto) fogli formato A4 (si considera foglio ciascuna pagina dell'elaborato) in carattere tipo Times New Roman punto 12 o similari nel carattere e nella dimensione, con interlinea non inferiore ad interlinea singola. All'elaborato il concorrente dovrà allegare i curricula relativi alle risorse professionali impiegate nel progetto di inserimento lavorativo ed in particolare del Responsabile degli Inserimenti Lavorativi (RIL). Ai fini della valutazione non saranno pertanto considerati ulteriori allegati all'elaborato.

A pena di esclusione il progetto tecnico dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante

3) **Piano di assorbimento del personale impiegato dalle ditte uscenti** con illustrazione delle modalità di applicazione della clausola sociale in coerenza con i contenuti degli allegati riportanti il personale da riassorbire.

4) L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'art. 2 deve produrre la **dichiarazione di equivalenze delle tutele** e eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

5) Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il **contratto di avvalimento e dichiarazione dell'ausiliaria**.

BUSTA ECONOMICA:

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso la Piattaforma alla

stazione appaltante l'Offerta Economica compilando il fac simile allegato n. 4 al presente capitolato, che il concorrente dovrà, a pena di esclusione:

- i) sottoscrivere digitalmente;
- ii) immettere sulla Piattaforma e quindi fare pervenire alla stazione appaltante

L'offerta economica, firmata digitalmente, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il **costo orario offerto, rispetto al costo orario a base di gara indicato all'art. 2**, espresso in Euro con due cifre decimali al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
- b) la **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 108, comma 9 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) la **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice.

I costi della manodopera potranno essere dettagliati secondo il facsimile allegato n. 5 al presente capitolato.

I costi della manodopera e della sicurezza non sono soggetti a ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Sono inammissibili le offerte economiche in rialzo sull'importo a base d'asta.

Ai fini dell'aggiudicazione si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi e nei modi di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

I documenti sono firmati dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Le **carenze** di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 36/2023, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

ART. 4 ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio di oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Con ciò si intende che l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell'**allegato 3** alla presente richiesta d'offerta (DUVRI) e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e datore di lavoro della sede della Stazione Appaltante oggetto del servizio.

ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio in oggetto sarà effettuata mediante il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 50, comma 4 D.Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	<i>Massimo 80 punti</i>
Offerta economica	<i>Massimo 20 punti</i>
TOTALE	100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

È prevista l'attribuzione di massimo 40 punti al progetto tecnico di gestione del servizio e l'attribuzione di massimo 40 punti al progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori in condizioni di svantaggio.

Ai fini della individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio complessivo dell'offerta tecnica ottenuto da ciascun concorrente sarà pari alla somma dei punteggi parziali determinati secondo le modalità che seguono.

Il punteggio del **Progetto tecnico di gestione del servizio** è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice, mentre nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i

“Punteggi Tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e dei criteri tabellari (T) di valutazione del progetto tecnico di gestione del servizio

N °	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB N°	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	Modalità organizzative e di coordinamento del servizio	18	1.1	Organizzazione generale ed attività di coordinamento del servizio (tempi, strumenti, eventuali supporti al coordinatore)	8	
			1.2	Attività di raccordo con la stazione appaltante e con i centri diurni	3	
			1.3	Previsione di iniziative di informazione, aggiornamento e formazione permanente degli operatori (tempi, periodicità, contenuti, ecc.)	4	
			1.4	Previsione strumenti volti a rilevare il grado di soddisfazione da parte dei fruitori / famiglie del servizio (contenuti, modalità e frequenza di somministrazione, azioni conseguenti ai diversi possibili esiti, ecc.) e previsione di strumenti e modalità di valutazione della qualità del servizio reso	3	
2	Modalità tecnico-operative di gestione e svolgimento dell’attività di accompagnamento	12	2.1	Definizione di modalità per l’inserimento degli operatori nella specifica attività lavorativa	4	
			2.2	Preventiva individuazione e strategie di gestione dei possibili imprevisti (ad es. assenza imprevista ed improvvisa dell’accompagnatore)	4	
			2.3	Definizione di linee guida per gli operatori addetti con riguardo alla gestione della comunicazione con operatori e famiglie e al comportamento in caso di criticità o imprevisti	4	
3	Modalità tecnico-operative di gestione e svolgimento dell’attività accessoria di riordino, sanificazione e pulizia	7	3.1	Definizione di modalità per l’inserimento degli operatori nella specifica attività lavorativa	2	
			3.2	Definizione di linee guida per gli operatori ed impostazione delle presenze funzionali alle necessità dei centri.	2	
			3.3	Previsione di eventuali specifiche modalità rispetto all’intervento nei centri diurni durante la loro attività, in considerazione della presenza delle persone con disabilità	3	
4	Certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000:2014 o equivalente.					1

5	Assenza di verbali di discriminazione di genere					1
6	Certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198					1
	Totale	40			37	3

Il punteggio del **Progetto di inserimento lavorativo** dei lavoratori in condizioni di svantaggio, verificata la congruenza dei progetti presentati con i servizi da affidare e con gli obiettivi da conseguire, è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione del progetto di inserimento lavorativo

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
1	Azioni e modalità riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori in condizioni di svantaggio da inserire e/o azioni e modalità riferite alle fasi di assorbimento e collocazione dei lavoratori in condizioni di svantaggio già presenti nell'appalto in corso. Obiettivi perseguiti con l’inserimento lavorativo e modalità organizzative per il loro raggiungimento	8
2	Modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane svantaggiate, percorsi formativi. Metodologia di accompagnamento e sostegno delle persone inserite durante lo svolgimento del lavoro.	14
3	Composizione, professionalità della struttura preposta all’attuazione degli obblighi di inserimento dei lavoratori in condizioni di svantaggio.	12
4	Soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di integrazioni sociali.	6
	Totale	40

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEI PROGETTI DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei criteri qualitativi e sub-criteri cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" delle due tabelle, è attribuito un coefficiente V(a) i determinato mediante la media dei coefficienti variabili tra zero o uno, attribuiti discrezionalmente da parte di ciascun commissario. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà, per le sole offerte che superano la soglia minima prevista per il punteggio dell'offerta tecnica, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate, la presente disposizione non si applica in presenza di un'unica offerta ammessa.

La commissione di gara nella valutazione degli elementi qualitativi delle offerte si atterrà ai seguenti criteri motivazionali, esprimendo un giudizio del contenuto progettuale a soddisfacimento di ciascun criterio di valutazione e sub criterio delle specifiche tabelle, con riferimento alla presenza, completezza, coerenza, chiarezza, adeguatezza (non solo delle modalità ma anche delle professionalità proposte), efficacia, nonché applicabilità in particolar modo rispetto alla capacità di coniugare gli obiettivi dei progetti individuali con le esigenze del servizio.

Ogni giudizio corrisponde ad un coefficiente di valutazione come specificato nella seguente tabella:

1.1.	<i>Giudizio ottimo: coefficiente di valutazione 1,0</i>
1.2.	<i>Giudizio distinto: coefficiente di valutazione 0,9</i>
1.3.	<i>Giudizio buono: coefficiente di valutazione 0,8</i>
1.4.	<i>Giudizio discreto: coefficiente di valutazione 0,7</i>
1.5.	<i>Giudizio sufficiente: coefficiente di valutazione 0,6</i>
1.6.	<i>Giudizio insufficiente: coefficiente di valutazione 0,5</i>
1.7.	<i>Giudizio gravemente insufficiente: coefficiente di valutazione 0,4</i>
1.8.	<i>Giudizio scarso: coefficienti di valutazione 0,3-0,2-0,1</i>
1.9.	<i>Elemento non presente/incoerente: coefficiente di valutazione 0,0</i>

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

Va(i) (per $Aa \leq A \text{ soglia}$) = $X (Aa / A \text{ soglia})$

Va(i) (per $Aa > A \text{ soglia}$) = $X + (1,00 - X) [(Aa - Asoglia) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]$

dove:

Va (i) = coefficiente attribuito al concorrente a-esimo al criterio i-esimo

Aa = ribasso percentuale del concorrente a-esimo

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,85

A max = valore del ribasso più conveniente

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il

seguente metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio è dato dall'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \frac{\sum_{i=1}^N (W_i * V_{(a)i})}{\sum_{i=1}^N (W_i * V_{(a)i})}$$

dove:

$C(a)$ = Punteggio dell'offerta a-esima;

N = numero totale dei criteri di valutazione;

W_i = peso o punteggio massimo attribuito al criterio i -esimo;

$V(a)_i$ = coefficiente di prestazione dell'offerta (a), variabile tra zero e uno, riferito al criterio di valutazione (i).

L'offerta tecnica che non raggiungerà il punteggio minimo pari a 38 punti da calcolarsi mediante sommatoria dei prodotti fra la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai commissari per ciascun criterio e/o sub criterio di natura qualitativa componente l'offerta tecnica e il relativo peso attribuito dal presente capitolato, non sarà ammessa alla successiva fase di apertura e valutazione dell'offerta economica. La riparametrazione della media dei coefficienti finalizzata all'individuazione del coefficiente definitivo sarà effettuata con riferimento alle offerte ammesse in seguito al superamento della soglia minima prevista.

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

Con specifico riferimento al costo della manodopera, in ogni caso si procederà prima dell'aggiudicazione alla verifica del costo indicato dall'offerente ai sensi dell'art. 110, comma 1 D.Lgs. 36/2023.

La Commissione sarà nominata ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 36/2023 e del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti.

Il RUP procede, in ogni caso, a verificare l'equivalenza delle tutele qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante. La dichiarazione di equivalenza delle tutele ex art. 11 comma 4 D.Lgs. 36/2023 dovrà essere asseverata dai soggetti di cui all'art. 1 della L. 12/79 ed essere riferita agli indici sintomatici da tenere in considerazione, come precisato dall'ANAC nella nota illustrativa del Bando tipo n. 1/2023; si verificherà inoltre l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 13 "PERSONALE", in riferimento alla stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Le stazioni appaltanti possono decidere, entro 30 giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Le offerte condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

L'efficacia dell'aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dagli articoli 94 e 95 del Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023).

Ai sensi dell'art. 55, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, si procederà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, alla stipulazione del relativo contratto, con firma digitale, sulla piattaforma telematica Consip nei confronti della ditta aggiudicataria.

Non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4.

ART. 6 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni circa le esclusioni, la non aggiudicazione, le aggiudicazioni e la stipula del contratto della gara saranno fornite nei termini previsti dall'art. 90 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 7 GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 5% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA) ai sensi dell'art. 53, comma 4 D.Lgs. 36/2023, con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 5 del Codice le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 31 c. 5 del Regolamento Contratti della Città, in caso di esecuzione anticipata del contratto, l'eventuale inadempimento della prestazione da parte dell'appaltatore comporta il diritto per la Città di rivalersi sulla cauzione definitiva ancorché non ancora sottoscritto il relativo contratto.

ART. 8 SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato in tutti i suoi aspetti dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023.

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio i servizi compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

Non può essere affidata in subappalto la prestazione principale, costituita dal servizio di accompagnamento per le caratteristiche della stessa come esposto all'art. 1, l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'operatore economico dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante apposita richiesta di subappalto secondo il fac simile reperibile al seguente link

<http://bandi.comune.torino.it/informazioni/come-partecipare-alle-gare>

corredata da tutti i documenti richiesti.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 9 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE

Adempimenti

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà tramite piattaforma, **la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.**

La ditta aggiudicataria che occupa un numero pari o superiore a 15 e non superiore a 50 dipendenti è tenuta a presentare, **entro sei mesi dalla stipulazione del contratto**, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro con disabilità, nonché una **relazione** che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n.68 (par. 2 Linee Guida, comma 2, art. 1 allegato II.3 DLgs 36/202). Il mancato assolvimento dell'obbligo comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo.

La ditta aggiudicataria che occupa un numero pari o superiore a 15 e non superiore a 50 dipendenti tenuta alla relazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art.46 del D.Lgs 198/2006 (procedure riservate ai sensi dell'art.61 del Codice) deve produrre, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (par. 2 Linee Guida, comma 2, art. 1 allegato II.3 DLgs 36/2023). Il mancato assolvimento dell'obbligo comporta l'applicazione delle penali di cui al articolo 16 nonché l'impossibilità di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti ai contratti riservati per un periodo di 12 mesi (par. 2 Linee Guida, comma 2, art. 1 allegato II.3 DLgs 36/2023).

Tracciabilità flussi finanziari

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Comunicazione nominativo Referente

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di “Referente”, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Referente avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

ART. 10 ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell'appalto, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore a € 1.000.000 per sinistro.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- a) responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i dipendenti della Stazione Appaltante;
- b) rischi per danni diretti e indiretti.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo dalle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

ART. 11 IMPEGNO PREZZI

È ammessa la revisione prezzi, nei casi previsti dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), prendendo come riferimento le variazioni percentuali del mese di dicembre dell'anno precedente rispetto allo stesso mese dell'anno in cui è stato avviato il servizio.

La revisione dei prezzi può essere richiesta, a partire dalla seconda annualità, una sola volta per ciascuna annualità.

La revisione dei prezzi avverrà sulla base di un'istruttoria, condotta dal Responsabile di progetto. A tale scopo, la ditta appaltatrice dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere l'aumento dei prezzi.

ART. 12 RINEGOZIAZIONE

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.
La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e la relativa procedura verrà attivata ai sensi dell'art. 120 comma 8 del Codice.

ART. 13 PERSONALE

L'Operatore Economico aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'operatore si impegna altresì a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate ai sensi dell'art. 102, comma 1.

Come previsto dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, compatibilmente con la normativa vigente e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, al fine di promuovere la stabilità occupazionale l'aggiudicatario del contratto d'appalto e/o concessione e/o affidamento è tenuto ad assorbire nel proprio organico il personale già operante da almeno 6 mesi prima della scadenza dell'appalto alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo la continuità dei rapporti di lavoro alle stesse condizioni retributive e normative in essere al momento del subentro, con esclusione di ulteriori periodi di prova, e a rispettare le norme di maggior tutela contenute nei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 che l'aggiudicatario è tenuto ad applicare integralmente (a dipendenti e soci). Resta ferma la facoltà di armonizzare l'organizzazione del lavoro del subentrante, previo confronto sindacale. A tal fine si riporta il numero dei lavoratori attualmente occupati per lo svolgimento del servizio suddivisi per qualifica, ore lavorate e anzianità di servizio nell'appalto (**allegato 7**).

Conformità a protocollo intesa della città con OO.SS. stipulato il 31.7.2018

Il presente capitolato è conforme agli impegni assunti nel protocollo citato rivolto a garantire il lavoro regolare, il rispetto dei diritti dei lavoratori e la massima trasparenza delle procedure di affidamento.

Resta inoltre fermo quanto disposto **dall'art. 5 del regolamento della Città n. 307 per il personale in condizioni di svantaggio già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario.**

ART. 14 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 119, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Si applica il comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 15 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

L'esecuzione dei contratti è diretta dal Responsabile Unico del Progetto, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni.

Il RUP, individuato in calce al presente capitolato, si avvale anche del supporto dei Referenti della Divisione e dei Centri diurni destinatari del servizio.

Il RUP, nella fase dell'esecuzione del contratto, può avvalersi del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dell'ausilio di uno o più direttori operativi al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Le verifiche di conformità delle prestazioni contrattuali riguarderanno in particolare:

- la regolare esecuzione dei compiti in capo all'accompagnatore declinati nel Disciplinare Tecnico e, in particolare, il comportamento a bordo del medesimo, che deve essere corretto e adeguato alla tipologia degli utenti trasportati;
- la presenza a bordo di due accompagnatori se previsto dal programma di esercizio;
- la puntualità dell'accompagnatore all'inizio del servizio e la sua rispondenza alla programmazione prevista;
- il corretto posizionamento delle persone con disabilità e l'utilizzo delle cinture di sicurezza;
- la tempestiva ed adeguata soluzione di eventuali imprevisti;
- il comportamento e l'attenzione posta nel momento di discesa delle persone accompagnate all'arrivo al Centro Diurno;
- il corretto svolgimento nonché l'attenzione posta e le risultanze dell'attività di riordino, sanificazione e pulizia degli ambienti del Centro Diurno con particolare attenzione a quelli in cui vengono distribuiti e consumati i pasti;
- il corretto svolgimento dell'attività di coordinamento, anche con riferimento al raccordo operativo mantenuto con i Responsabili dei centri, con gli operatori degli stessi, con l'affidatario del servizio di trasporto e con gli Uffici della Divisione Disabilità.

Il RUP, sulla base delle informazioni fornite dai Referenti, emette idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (**allegato 10**).

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 19.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera inviata tramite posta elettronica certificata, di provvedere ad eseguire nuovamente la prestazione, conformemente alle prescrizioni del Capitolato.

E' prevista, altresì, la sospensione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

In base agli artt. 20 e 21 del **“Regolamento delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili”**, il Servizio Lavoro verificherà la corretta ed effettiva attuazione del progetto di inserimento lavorativo contenuto nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario.

A tal fine, in via meramente esemplificativa, di seguito si elencano le modalità e le frequenze relative ai controlli:

1) **Entro 90 giorni** dall'avvio del servizio, l'aggiudicatario dovrà consegnare al Servizio Lavoro la seguente documentazione relativa ai lavoratori in condizioni di svantaggio:

- a) progetti individuali di inserimento lavorativo;

b) elenco riepilogativo dei lavoratori in condizioni di svantaggio inseriti. L'aggiudicatario dovrà aggiornare tale elenco e trasmettere ogni sei mesi al Servizio Lavoro, oppure ogni qualvolta tale Servizio lo richieda;

c) documentazione relativa a ciascun lavoratore in condizioni di svantaggio in base alla legge 381/91 e 68/99;

d) buste paga e CU di ciascun lavoratore in condizione di svantaggio ed ogni altro documento ritenuto necessario ai fini del monitoraggio e dei controlli da parte del Servizio Lavoro.

2) Per il periodo di durata dell'affidamento, il Servizio Lavoro verificherà l'attuazione del progetto di inserimento lavorativo anche mediante la consultazione d'ufficio di apposite banche istituzionali, quali ad esempio quelle dell'INPS, Agenzia delle Entrate, ecc.

3) Al fine di monitorare e controllare in modo efficace gli inserimenti lavorativi, in condizione di svantaggio, il Servizio Lavoro:

a) potrà effettuare sopralluoghi, senza preventiva comunicazione all'aggiudicatario, per verificare la rispondenza tra quanto dichiarato nei progetti individuali e l'effettiva condizione lavorativa (esempio mansioni, ecc.)

b) potrà effettuare colloqui individuali con i lavoratori in condizioni di svantaggio nei luoghi di lavoro, anche a campione;

c) in qualsiasi momento il Servizio lavoro potrà incontrare i soggetti terzi coinvolti nel processo di inserimento, con particolare riferimento ai servizi sociali e/o sanitari titolari della presa in carico dei lavoratori in condizione di svantaggio.

Il Servizio Lavoro segnalerà alla Divisione Disabilità, Anziani e Tutele l'adempimento ovvero il mancato adempimento delle obbligazioni relative all'attuazione del progetto di inserimento lavorativo contenuto nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario.

ART. 16 PENALITÀ

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato** adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile Unico del Progetto, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione di penali.

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del **danno ulteriore**.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera come più oltre indicato e comunque in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme del servizio.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale al 10%, dell'ammontare netto contrattuale, il Responsabile Unico del Progetto, può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante **risolve** il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile Unico del Progetto in sede di conto finale o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione da parte dello stesso RUP (**allegato 11**).

Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 (*“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*).

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

La casistica di seguito riportata, non esaustiva e meramente esemplificativa di alcuni possibili casi in cui la Civica Amministrazione procederà all'applicazione delle penali, secondo la misura sopra indicata e secondo l'entità delle conseguenze prodotte dall'inadempimento:

1. Mancato adempimento del servizio di accompagnamento.

Per il mancato adempimento del servizio di accompagnamento, senza giustificato ed imprevedibile motivo, la penale potrà essere applicata in relazione ad ogni servizio che non venga svolto (intendendo come servizio un viaggio di una linea di trasporto, come da programma di esercizio definito dalla stazione appaltante): Euro 150 per ciascun viaggio di ogni linea in cui il servizio non sia espletato.

2. Svolgimento scorretto dei compiti assegnati all'accompagnatore.

Per svolgimento del servizio di accompagnamento, non conforme rispetto alle modalità definite nel Disciplinare Tecnico, la penale potrà essere applicata in relazione anche alla gravità della non conformità, (es. servizio inefficace, rischio per il benessere e l'incolumità dell'utente, mancata adozione di misure di sicurezza, comportamento irrispettoso o scorretto verso altre persone): Euro 100 per ciascun viaggio di ogni linea in cui sia avvenuta la non conformità.

3. Mancato o parziale svolgimento del servizio di riordino.

Per mancato o parziale svolgimento del servizio di riordino rispetto al programma definito dalla Divisione Disabilità, la penale potrà essere applicata in relazione ad ogni centro diurno o presidio in cui sarebbe dovuto essere effettuato il servizio. Il servizio svolto in modo inefficace viene paragonato ad un servizio mancato: Euro 50 per ciascuna giornata in cui il servizio non sia stato effettuato.

4. Assenza o tardiva comunicazione di eventi critici.

Per tardiva o mancata comunicazione alla stazione appaltante (ovverosia agli operatori del presidio e/o alla Divisione Disabilità) di eventi critici intervenuti durante lo svolgimento del servizio di accompagnamento, ovvero del servizio accessorio, la penale sarà applicata anche in considerazione della gravità dell'evento di cui è stata omessa segnalazione con riferimento a conseguenze sugli utenti, sul funzionamento del servizio e del centro, sulle comunicazioni con la famiglia, su possibili rischi per l'incolumità: Euro 150 per ciascun giorno di ritardo nella mancata o tardiva comunicazione di eventi critici.

5. Mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile entro sei mesi dalla stipula del contratto: Euro 250 per ogni giorno di ritardo.

6. Mancata presentazione della dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità entro sei mesi dalla stipula del contratto: Euro 250 per ogni giorno di ritardo.

L'imprevedibilità dell'evento critico non costituisce giustificazione per la sua mancata comunicazione, così come la sua eventuale avvenuta risoluzione.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 122 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 il **RUP**, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14.

Il RUP, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto il RUP ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 124 commi 1 e 2 del D.Lgs 36/2023 fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 a titolo di risarcimento danni.

In caso di interpello a seguito di risoluzione o recesso (di cui all'articolo successivo) del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

ART. 18 RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite calcolato come indicato nell'Allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 gg., decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna il servizio e verifica la regolarità dei servizi fino ad allora eseguiti.

ART. 19 ORDINAZIONE E PAGAMENTO

1) Fatturazione e pagamenti.

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Servizio scrivente, che è il seguente: **QVKUQA**.
- numero **CIG** A014262AB9
- n. determinazione di impegno
- mese di riferimento e dettaglio dei servizi svolti
- codice IBAN completo

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 al presente contratto si applica la ritenuta in misura pari allo 0.50% a garanzia della corretta esecuzione del contratto e del rispetto delle norme a tutela dei lavoratori, pertanto:

- **le fatture devono essere emesse** dalla/e ditta/e aggiudicataria/e per l'ammontare relativo al valore della prestazione decurtato di un importo pari alla percentuale dello 0,50%, ossia **per un importo pari al 99,50% del valore del servizio erogato;**
- **a conclusione del rapporto contrattuale**, successivamente al rilascio da parte del Servizio della dichiarazione di conformità della prestazione, dovrà essere **emessa**, da parte della/e medesima/e ditta/e, **unica fattura con riferimento agli importi dello 0,50% non fatturati** a garanzia di quanto sopra.

In caso di RTI la modalità di fatturazione dovrà essere separata da parte di ciascuna impresa costituente il raggruppamento per le prestazioni di competenza; i pagamenti saranno effettuati alla ditta capogruppo con delega all'incasso della ditta mandante.

2) Conteggio orario ai fini della fatturazione.

Il servizio di accompagnamento come pure il servizio accessorio, anche se programmato, sarà contabilizzato e retribuito solo se effettuato.

Per ogni servizio di accompagnamento eseguito compiutamente (per ciascuna tratta) sarà riconosciuto il **tempo standard** stabilito dagli Uffici della Divisione Disabilità **per ciascuna linea** di trasporto e per ciascun percorso.

Per i servizi di accompagnamento sono da considerarsi come inizio / fine dell'attività:

- l'orario di partenza del veicolo, di ciascuna linea, nella prima località di ciascun percorso, come definiti dal "programma di esercizio" redatto dagli Uffici della Divisione Disabilità, orario in cui l'accompagnatore deve effettuare la salita sul mezzo;
- l'orario di arrivo del veicolo, sempre di ciascuna linea nell'ultima località indicata di ciascun percorso, sempre secondo il programma di esercizio redatto dagli Uffici della Divisione Disabilità, in cui l'accompagnatore deve effettuare la discesa dal mezzo.

Non sono pertanto in alcun modo da considerarsi come utili per la contabilizzazione i periodi di tempo per il raggiungimento del luogo indicato per l'inizio del servizio e/o per il ritorno dal luogo di fine servizio.

Per il servizio accessorio di riordino, sanificazione e pulizia presso i presidi sarà riconosciuto il tempo effettivo di svolgimento dell'attività, nel rispetto del "programma di attività" redatto dagli Uffici della Divisione Disabilità e verificato congiuntamente ai Responsabili dei centri diurni.

I servizi di accompagnamento, come pure i servizi accessori, programmati ma poi disdetti, la cui soppressione sia stata comunicata dall'Amministrazione entro le ore 12,00 del giorno antecedente la loro esecuzione, non saranno contabilizzati. I servizi disdetti invece dopo suddetto termine, saranno contabilizzati al 50% del relativo tempo di percorrenza standard della linea specifica ovvero al 50% del relativo tempo di svolgimento per il servizio accessorio.

La disdetta, eventualmente preannunciata telefonicamente, dovrà essere comunque comunicata con l'utilizzo di sistemi informatici (via e-mail) e si dovrà considerare, ai fini della eventuale contabilizzazione l'orario di tale comunicazione.

ART. 20 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni della presente istanza.

In particolare, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

B) Sicurezza sul lavoro

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 l'impresa si impegna a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI (documento unico di valutazione del rischio), di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono quelli dell'allegato 3 al presente Capitolato. Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da

interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato 3 - DUVRI, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

ART. 21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, MODALITÀ DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento dei Contratti e dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, fatte salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d).

Le cessioni di credito, come previsto dall'art. 6 dell'allegato II.14, devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

ART. 22 SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria, comprese quelle contrattuali. Come specificato al precedente art. "ORDINAZIONE E PAGAMENTO", l'Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

ART. 23 FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e la Stazione Appaltante provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 24 DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato di gara, a tale proposito viene allegata l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di cui sopra (**allegato 9**).

L'aggiudicatario sarà nominato responsabile del trattamento dei dati personali afferenti alla gara di cui la Città è titolare, e verrà sottoscritto il relativo contratto.

ART. 26 CONTATTI ASSISTENZA PIATTAFORMA TELEMATICA

Nel caso di problemi tecnici o malfunzionamenti della piattaforma telematica e/o per richieste di chiarimenti e supporto sulle procedure di affidamento si rimanda alla sezione del portale "Istruzioni e manuali" - "Guida alla presentazione di un'offerta telematica" della piattaforma.

I punti di contatto per la risoluzione di eventuali problemi con l'utilizzo della piattaforma sono i seguenti:

- direttamente dalla piattaforma telematica compilando il modulo web "Richiesta di assistenza"

- e-mail: service.appalti@maggioli.it
- Telefono: 0422 267755

I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

L'Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura telematica.

LA DIRIGENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

Dr.ssa Paola CHIRONNA

Responsabile unico del progetto:

Dr.ssa Paola CHIRONNA